

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale  
prestazioni a sostegno del reddito

Il Direttore centrale

Risposta alla PEC  
walter.citti@asg.it

Oggetto: Possibilità di estendere l'assegno per il nucleo con almeno tre figli minori ai cittadini di un Paese terzo titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Con riferimento alla PEC del 20/10/10 si osserva che, sebbene si ritenga meritevole di considerazione sul piano sociale la problematica prospettata, una singola pronuncia del giudice di primo grado non può assurgere a principio di carattere generale, tenuto conto anche della precisa disciplina in materia.

Infatti, gli artt. 14 e 16 del D.P.C.M. n. 452/2000 disciplinano le modalità e i requisiti di presentazione della domanda per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni. In particolare, il comma 2 dell'art. 14 e il comma 2 dell'art. 16 precisano che la domanda è presentata da uno dei genitori, **cittadino italiano o comunitario residente**, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre figli minori dello stesso sui quali esercita la potestà genitoriale e a condizione che nessuno dei tre figli minori risulti in affidamento presso terzi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983.

Dall'esame della direttiva del Consiglio Europeo n.109/2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, emerge, al punto 13, con riferimento all'assistenza sociale, che **le modalità di concessione di queste prestazioni vengono demandate alla legislazione nazionale**. Tale concetto viene altresì recepito dal Decreto Legislativo, di attuazione della suddetta Direttiva, n.3 dell'8 gennaio 2007, dove, all'art.9, comma 12 lett.C, si precisa che " lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, ecc., **salvo che sia diversamente disposto**".

00144 Roma  
via Ciriaco De Mita, 21  
tel 06 5905 3421  
fax 06 5905 3084  
cf 80078750587, pi 02121151001

Tanto premesso, si ritiene che lo straniero di Paese terzo titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo non possa presentare domanda per ottenere il beneficio di che trattasi, in quanto non in possesso del requisito fondamentale della cittadinanza italiana o comunitaria stabilito dalla nostra legislazione nazionale in materia ed, in particolare, dal suddetto DPCM n.452/2000.

Peraltro, si rammenta che l'Istituto è mero Ente erogatore della prestazione, la cui concessione compete in via esclusiva al Comune. Pertanto, si ritiene opportuna la rappresentazione di tale problematica ai Ministeri competenti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno), alle cui direttive l'Istituto si atterrà, così come è avvenuto per il riconoscimento ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

Ruggero Golino

